COMUNE DI CASTELVERRINO

(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 03/10/2018

N.45

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

CONVENZIONE EX ART.14 DEL CCNL 22.01.2004 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI RELATIVA ALL'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELVERRINO – VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **tre** del mese di **ottobre**, alle ore **16.00** con la continuazione, la Giunta Comunale regolarmente convocata si è riunita nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze.

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	PANNUNZIO ANTONIO	Sindaco	X	
2	RICCI PASQUALINA	Vice-Sindaco – Assessore interno	X	
3	VITALE GIUSEPPE	Assessore esterno		X
		TOTALI	2	1

Presiede il Sindaco, sig. Antonio PANNUNZIO, il quale, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta il Dott. Franco DI GIROLAMO, vSegretario Comunale, con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. Castelverrino, lì 03/10/2018

Il Responsabile dell'area amministrativa F.to Pannunzio Antonio

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. Castelverrino, lì 03/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Pannunzio Antonio

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- tra i compiti dei Comuni vi sono quelli attinenti ai servizi di competenza statale qui di seguito elencati: anagrafe, stato civile, leva militare, elettorale e statistica;
- presso i Servizi Demografici Servizio Elettorale dell'Ente, presta servizio la Sig.ra Pannunzio Rosanna, dipendente di ruolo a tempo indeterminato;

Considerato che il Comune di Vastogirardi (IS), con nota del 28.09.2018, prot. n.3552, acquisita al protocollo comunale in pari data con num. 1301/I ha inoltrato al Comune di Castelverrino (IS), richiesta di utilizzo congiunto ex art.14 del CCNL 22.01.2004 del dipendente appartenente all'Ufficio anagrafe, stato civile, elettorale e statistica di quest'ultimo, per n. 9 ore settimanali per la durata di mesi tre fino al 31.12.2018, alla luce dell'indisponibilità per malattia e prossimo collocamento in quiescenza del personale dei Servizi Demografici del Comune di Vastogirardi (IS); Visto l' art. 14 comma | del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 22.01.2004, il quale prevede che: "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

Precisato che:

- l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- che l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito "che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione L'Aran nel parere citato sostiene che: potrebbe essere, a tal fine, sufficiente anche uno scambio epistolare tra gli enti interessati, purché utile a definire tutti gli elementi necessari per una corretta gestione del rapporto che dovrebbe ricadere nella competenza dei responsabili dei servizi";

Visto lo schema di convenzione, relativo all'utilizzo del dipendente a tempo indeterminato di categoria B del Comune di Castelverrino, per svolgere la propria attività presso il Comune di Vastogirardi per nove ore la settimana e per mesi tre, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Verificata la disponibilità della dr.ssa Pannunzio Rosanna, inquadrata nella categoria giuridica B, posizione economica B1, in assegnazione al Servizio elettorale, in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa, ai sensi e sulla base della disciplina contrattuale di cui all'Art.14 CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni e Autonomie locali;

Considerato che la dr.ssa Pannunzio Rosanna è impiegata a tempo indeterminato alle dipendenze di questo Comune con contratto a tempo parziale pari a trenta ore, giusta determinazione del segretario comunale n. 14 del 26.04.2017;

Rilevato che l'impiego parziale a 30 ore settimanali, risulta inadeguato, in considerazione della mole di lavoro a carico della lavoratrice tenuto conto delle ore da prestare a favore del Comune di Vastogirardi, e potrebbe condizionare di fatto lo svolgimento del servizio per motivazioni non imputabili alla stessa;

Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti:

Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta

peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";

Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui "solo una trasformazione da part- time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata ";

Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte";

Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che, nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

Considerato quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

Dato atto che un aumento a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa della dipendente Pannunzio Rosanna, limitatamente al periodo riguardante la richiesta di utilizzo congiunto ex art.14 del CCNL 22.01.2004 prevenuta dal Comune di Vastogirardi, ossia fino al 31.12.2018,. non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

Precisato che l'aumento a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa della dipendente Pannunzio Rosanna comporta una riduzione della spesa di personale a carico dell'ente, essendo a carico del Comune di Vastogirardi la spesa relativa a n. 9 ore settimanali;

Valutata l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale del collaboratore amministrativo dott.ssa Pannunzio Rosanna, limitatamente al periodo fino al 31.12.2018, al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento del predetto servizio ed in ragione delle motivazione sopra esposte;

Dato atto che la modifica "temporanea" delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro;

Attesa la necessità e l'urgenza di operare una variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2018, così come risulta dai prospetti allegati, al fine di iscrivere nel bilancio di previsione 2018, nella parte entrata il rimborso da parte del Comune di Vastogirardi delle spese del trattamento economico, comprensivo di oneri previdenziali e contributi assicurativi a carico dell'Ente, pari complessivamente ad € 1.721,87 e nella parte spesa la maggiorazione delle medesime spese pari ad € 956,56, destinando la maggiore entrata di € 765,31 alle dotazioni finanziarie per liti, arbitraggi e risarcimenti;

Visti i prospetti delle variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2018-2020, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A e B);

Dato atto che la variazione di Bilancio di cui al presente provvedimento non altera gli equilibri di Bilancio stabiliti dall'articolo 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto, altresì, che le suddette variazioni non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati al Comune di Castelverrino;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL del 21 maggio 2018;

Acquisiti i pareri sulla proposta della presente delibera i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere a deliberare in merito;

Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2 di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa della dipendente PANNUNZIO Rosanna, Collaboratore Amministrativo, cat. giuridica ed economica B1, part-time in forza all'Ente, con un incremento temporaneo fino al 31.12.2018 dell'orario settimanale da 30 (trenta) ore a 35 (trentacinque) ore, al fine di assicurare l'efficienza ed il buon andamento del servizio demografico dell'ente, in relazione alla richiesta di utilizzo congiunto ex art.14 del CCNL 22.01.2004 pervenuta dal Comune di Vastogirardi;
- 3. di disporre e autorizzare l'utilizzazione, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22.01.2004 della Sig.ra Pannunzio Rosanna, dipendente a tempo parziale del Comune di Castelverrino, categoria giuridica B, posizione economica B1, in assegnazione all' Ufficio anagrafe, stato civile, elettorale e statistica, per un numero di ore pari a n.9 settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 35 ore distribuite tra i due Enti) a decorrere dal 08/10/2018 fino al 31/12/2018;
- 4. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Castelverrino ed il Comune di Vastogirardi per l'utilizzo in comune, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente *de quo*, precisando che a detta convenzione possono, se del caso, essere apportate modifiche non sostanziali, ove in sede di concreta stipula se ne ravvisasse la necessità;
- 5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario alla sottoscrizione dell'accordo convenzionale nonché all'adozione di tutti gli atti conseguenziali, necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
- 6. di variare in termini di competenza e di cassa, il Bilancio di previsione 2018/2020, come dettagliatamente riportato nei prospetti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 7. di dare atto che con l'approvazione della presente variazione vengono alterati gli equilibri di bilancio stabiliti dall'articolo 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 8. di dare atto che con l'approvazione della presente variazione non viene pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati al Comune di Castelverrino;
- 9. di sottoporre la presente deliberazione alla prescritta ratifica da parte del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del TUEL D.Lgs. 267/2000, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione dell'ente;

- 10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
- 11. Trasmettere il presente provvedimento al Comune di Vastogirardi;
- 12. Di dare atto che i componenti della Giunta dichiarano che per loro non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e né conflitto d'interesse;
- 13. La presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all'art.124 del D.L.vo n.267/2000;
- 14. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Pannunzio Antonio

F.to dr. Franco Di Girolamo

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa <u>ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE</u> il giorno 10/10/2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Lì 10/10/2018

ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr Franco Di Girolamo

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **03/10/2018** ai sensi ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/00.

Lì 10/10/2018

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Franco Di Girolamo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO Li 10/10/2018

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

dr. Franco Di Girolamo